RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 111

Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali

I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle competenti sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti. Le predette sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non piu' di due primi referendari o referendari. I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato. Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne da' comunicazione al ricorrente, il quale ha la facolta' di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonche' di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia. Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concludera' oralmente solo nel caso di conclusione favorevole.(9)

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VIII — Delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 131 (in G.U. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza. ".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-111-competenza-della-corte-dei-conti-sezioni-speciali/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it